



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA N°44/2019**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°14408 in data 10/05/2019, con la quale la ELETTRODOTTI CANTAMESSA & CO. S.p.A. di Endine Gaiano (BG), ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza che disciplini la navigazione lungo il canale Malamocco-Marghera in occasione dei lavori di demolizione dell'elettrodotto aereo "Fusina 2 – Sacca Fisola", svolti per conto di TERNA RETE ITALIA S.p.a. e programmati per la mattinata del giorno 12/05/2019;
- VISTA:** la nota n°17970 in data 24/04/2019 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Triveneto, recante l'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- VISTA:** la nota n°6703 in data 08/05/2019 dell'Autorità di sistema portuale del m.a.s., con la quale sono stati autorizzati – con prescrizioni – i lavori in parola;
- VISTO:** l'esito della riunione di coordinamento svoltasi in data 30/04/2019 alla presenza anche della citata AdSP, della locale Corporazione Piloti nonché delle Associazioni rappresentanti le locali agenzie raccomandatarie marittime;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nei canali marittimi ubicati in prossimità del passaggio dell'elettrodotto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione;
- VISTA:** la propria ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii.;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

**RENDE NOTO**

che il **giorno 12/05/2019, dalle ore 08:00 alle ore 13:00** (con eventuale arco temporale di riserva da individuarsi nel periodo compreso tra il 14 e il 19/05/2019, previa emanazione di apposito “Avviso di pericolosità” da parte della Capitaneria di porto di Venezia), lungo il canale Malamocco – Marghera avranno luogo i lavori di demolizione dell'elettrodotto aereo “Fusina 2 – Sacca Fisola”, la cui ubicazione è meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante. Detti lavori saranno svolti con l'impiego di unità navali della NAUTILUS S.r.l. di Mira Malcontenta (VE) e personale tecnico qualificato della ELETTRODOTTI CANTAMESSA & CO. S.p.A. di Endine Gaiano (BG).

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Il **giorno 12/05/2019, dalle ore 08:00 alle ore 13:00**, il tratto di canale Malamocco – Marghera prossimo all'elettrodotto di cui al “rende noto” e meglio evidenziato nello stralcio planimetrico in allegato, è da considerarsi interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, in ragione del loro ufficio, nonché ai mezzi impiegati nelle attività lavorative ai sensi di P.O.S./D.V.R./D.U.V.R.I. redatto dalle Società operanti.

### **Articolo 2**

Il soggetto istante, a propria cura e responsabilità, deve delimitare e segnalare adeguatamente la zona interessata dai lavori, oltreché disporre l'effettuazione di un servizio di vigilanza *ad hoc* mediante l'impiego di almeno n°2 (due) mezzi nautici muniti di lampeggiante “giallo”, dislocati in modo tale da impedire l'accesso all'area interdetta da ogni canale lagunare presente in zona.

Detti mezzi di vigilanza, al pari di quelli operanti, devono restare in costante contatto radio VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, segnalando l'inizio dei lavori, la loro conclusione e/o qualunque altra criticità eventualmente

### **Articolo 3**

I lavori in questione potranno essere svolti solo in presenza di condizioni meteo marine assicurate favorevoli.

In caso di mancata effettuazione dei lavori secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, gli stessi potranno essere ripianificati in un arco temporale da individuarsi all'interno del periodo 14 – 19 maggio 2019, sempre ché:

- pervenga alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica specifica richiesta con almeno 36 (trentasei) ore di anticipo;

- la citata richiesta venga valutata positivamente – alla luce del pianificato traffico portuale – dall’Autorità marittima competente, con la conseguente emanazione di specifico avviso di pericolosità.

Nell’evenienza di cui al precedente comma sono comunque da considerarsi valide e necessarie tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

#### **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi dell’art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

